SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 novembre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 ottobre 2014.

Ripartizione ed attribuzione del Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2014 a favore delle province delle regioni a statuto ordinario.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che istituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale;

Visto il precedente decreto interministeriale del 10 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2013, con il quale, per l'anno 2013, sono state confermate le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle province ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, già adottate con decreto 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012;

Considerato, altresì, che nei predetti decreti interministeriali del 4 maggio 2012 e del 10 dicembre 2013 il Fondo sperimentale di riequilibrio è stato già determinato, per gli anni 2012 e 2013 nell'identico importo complessivo di euro 1.039.917.823,00, in corrispondenza di quanto risultante dalla documentazione approvata in sede di commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che prevede, per l'anno 2014, la conferma delle modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle province ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, già adottate con decreto del 4 maggio 2012;

Visto l'art. 9 dello stesso decreto-legge n. 16/2014 che, a decorrere dall'anno 2014, dispone per le province che l'ammontare delle riduzioni di risorse da applicarsi in proporzione alla popolazione residente, di cui all'art. 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato in 7 milioni di euro;

Considerato che le risorse complessive lorde spettanti alle predette province a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2014 corrispondono all'importo complessivo risultante dalla documentazione approvata in sede di commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012, integrato di 7 milioni di euro, per un totale da ripartire di euro 1.046.917.823,00;

Considerato che dopo la relativa ripartizione di tali somme a ciascun provincia, occorre applicare in primo luogo le riduzioni di risorse riferite all'art. 9 del decreto-legge n. 16/2014 ed in secondo luogo le detrazioni per la revisione della spesa di cui all'art. 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo gli importi indicati, per l'anno 2014, nell'allegato 1 al decreto-legge n. 16/2014;

Visto l'art. 20, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 16/2014, che prevede per l'anno 2014 l'esclusione della provincia dell'Aquila dalle riduzioni recate dall'art. 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Considerata, pertanto, l'esigenza di provvedere alla ricognizione e ripartizione dell'ammontare complessivo di risorse finanziarie lorde a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2014;

Decreta:

Art. 1.

Ammontare del Fondo sperimentale di riequilibrio delle province per l'anno 2014

1. L'ammontare complessivo di risorse finanziarie lorde a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio, per l'anno 2014, a favore delle province delle regioni a statuto ordinario, è pari a euro 1.046.917.823,00.

Art. 2.

Ripartizione ed attribuzione del Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2014

1. Per l'anno 2014, la ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 1 a favore delle province delle regioni a statuto ordinario è effettuata secondo i criteri di riparto di cui al decreto ministeriale 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012.

2. Sulle risultanze della ripartizione di cui al comma 1 sono applicate le detrazioni previste dall'art. 9 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 e le riduzioni per la revisione della spesa di cui all'art. 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, secondo gli importi indicati, per l'anno 2014, nell'allegato 1 al citato decreto-legge n. 16 del 2014.

3. L'importo effettivamente spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio alle singole province delle regioni a statuto ordinario, come risultante dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è determinato tenendo conto dei recuperi e delle riduzioni operati per legge.

4. Gli elementi ed i dati di cui al presente articolo, nonché gli importi effettivamente spettanti di cui al comma 3 sono indicati nell'allegato *A)* che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Erogazione del Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2014

1. L'importo attribuito ai sensi dell'art. 2 alle singole province delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2014 a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio è erogato in due rate di ugual misura entro, rispettivamente, il 10 ottobre ed il 30 novembre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2014

Il capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
BELGIORNO

Il capo del Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
FRANCO

ALLEGATO

FONDO SPERIMENTALE di RIEQUILIBRIO - anno 2014

PROVINCE 15 REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Denominazione	Prov.	TOTALE ASSEGNAZIONE FSR 2014 RIPORTATA SU DM 2014	RIDUZIONE ART, 2, C. 183, L. 191/2009 (ART. 9 DL 16)	QUOTE F.S.R. 2014, AL LORDO DELLE RIDUZIONI E DEI RECUPERI	RECUPERO PER SOMME A DEBITO	RIDUZIONE DA ART. 16, C. 7, DL 95/2012 (SPENDING REVIEW)	RIDUZIONE FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA EX AGES (ART. 7. C. 31 SEXIES, DL 78/10)	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL ARAN (DM 7/11/2013)	SANZIONE PER INADEMPIMENTO DISCIPLINA DEFICITARIETA (ART. 243, C. 5, TUEL, ART. 1, C. 384 L. 228/12)	**QUOTE F.S.R. 2014, AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DEI RECUPERI (gli importi negativi indicano somme da recuperare, i positivi assegnazioni)**
ALESSANDRIA	AL	12.415.763,28	-59.055,60	12.356.707,68	0,00	-11.090.439,00	-21.631,31	-6.156,60	0,00	**1.238.480,77**
ASTI	AT	7.158.534,81	-30.122,15	7.128.412,66	0,00	-5.370.186,00	-21.631,31	-3.220,90	0,00	**1.733.374,45**
CUNEO	CN	16.326.222,91	-81.407,39	16.244.815,52	0,00	-14.190.484,00	-19.828,70	-6.696,00	0,00	**2.027.806,82**
NOVARA	NO	5.497.140,50	-50.718,39	5.446.422,11	0,00	-8.548.660,00	0,00	0,00	0,00	**-3.102.237,89**
TORINO	TO	21.641.832,16	-311.577,40	21.330.254,76	-14.099.228,73	-39.391.981,00	0,00	0,00	0,00	**-32.160.954,97**
VERCELLI	VC	7.604.430,84	-24.363,68	7.580.067,16	0,00	-6.101.547,00	-19.828,70	-2.104,90	0,00	**1.456.586,56**
BIELLA	BI	5.190.171,81	-25.071,07	5.165.100,74	0,00	-4.764.707,00	-19.828,70	-1.965,40	0,00	**378.599,64**
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VB	4.899.827,51	-22.129,99	4.877.697,52	0,00	-6.793.328,00	0,00	0,00	0,00	**-1.915.630,48**
BERGAMO	BG	14.269.649,82	-151.187,29	14.118.462,53	-8.752.852,76	-15.187.126,00	0,00	0,00	0,00	**-9.821.516,23**
BRESCIA	BS	15.554.658,06	-172.348,16	15.382.309,90	-5.847.552,37	-21.228.877,00	0,00	0,00	0,00	**-11.694.119,47**
COMO	CO	7.493.842,12	-81.877,51	7.411.964,61	-7.941.183,58	-11.176.134,00	0,00	0,00	0,00	**-11.705.352,97**
CREMONA	CR	9.101.030,56	-49.998,42	9.051.032,14	0,00	-7.137.419,00	-21.631,31	-4.491,90	0,00	**1.887.489,93**
MANTOVA	MN	9.872.471,66	-56.841,95	9.815.629,71	0,00	-9.244.508,00	-19.828,70	-3.754,10	0,00	**547.538,91**
MILANO	MI	33.292.006,80	-424.942,51	32.867.064,29	-64.358.797,48	-53.848.308,00	0,00	0,00	0,00	**-85.340.041,19**
PAVIA	PV	11.723.585,10	-74.562,48	11.649.022,62	0,00	-13.449.267,00	0,00	0,00	0,00	**-1.800.244,38**
SONDRIO	SO	3.608.329,02	-25.026,16	3.583.302,86	0,00	-4.370.112,00	0,00	0,00	0,00	**-786.809,14**
VARESE	VA	8.955.128,03	-121.186,19	8.833.941,84	-14.945.344,58	-15.433.375,00	0,00	0,00	0,00	**-21.544.777,74**
LECCO	LC	4.671.365,66	-46.766,60	4.624.599,06	0,00	-7.960.884,00	-19.828,70	0,00	0,00	**-3.356.113,64**
LODI	LO	4.134.915,42	-31.202,79	4.103.712,63	0,00	-5.363.183,00	-19.828,70	0,00	0,00	**-1.279.299,07**
MONZA E DELLA BRIANZA	MB	7.930.545,24	-117.555,13	7.812.990,11	-15.810.310,76	-8.799.152,00	-21.631,31	0,00	0,00	**-16.818.103,96**
GENOVA	GE	14.405.631,10	-117.637,91	14.287.993,19	0,00	-20.257.707,00	0,00	0,00	0,00	**-5.969.713,81**
IMPERIA	IM	5.909.176,77	-29.612,51	5.879.564,26	0,00	-4.904.282,00	-19.828,70	-2.827,20	0,00	**952.626,36**
LA SPEZIA	SP	5.946.869,80	-30.224,27	5.916.645,53	0,00	-5.118.081,00	-21.631,31	-3.304,60	0,00	**773.628,62**
SAVONA	SV	7.753.075,03	-38.808,57	7.714.266,46	0,00	-6.856.430,00	-19.828,70	-3.493,70	0,00	**834.514,06**
BELLUNO	BL	14.243.927,16	-28.931,79	14.214.995,37	0,00	-5.160.365,00	-19.828,70	-2.476,90	0,00	**9.032.324,77**
PADOVA	PD	10.550.929,55	-128.218,35	10.422.711,20	-3.305.177,06	-14.266.771,00	0,00	0,00	0,00	**-7.149.236,86**
ROVIGO	RO	6.552.564,26	-33.516,76	6.519.047,50	0,00	-4.033.488,00	-19.828,70	-2.883,00	0,00	**2.462.847,80**
TREVISO	TV	12.517.121,38	-121.778,33	12.395.343,05	-1.170.464,33	-15.246.615,00	0,00	0,00	0,00	**-4.021.736,28**
VENEZIA	VE	10.377.481,92	-117.181,89	10.260.300,03	0,00	-15.941.283,00	0,00	0,00	0,00	**-5.680.982,97**
VERONA	VR	11.764.683,17	-125.386,03	11.639.297,14	-4.649.454,75	-13.604.320,00	0,00	0,00	0,00	**-6.614.477,61**
VICENZA	VI	12.972.784,98	-119.591,62	12.853.193,36	0,00	-15.008.825,00	0,00	0,00	0,00	**-2.155.631,64**
BOLOGNA	BO	11.093.590,16	-136.901,17	10.956.688,99	-12.841.125,77	-20.018.556,00	-24.034,79	0,00	0,00	**-21.927.027,57**
FERRARA	FE	6.973.301,93	-48.742,42	6.924.559,51	0,00	-5.953.442,00	-21.631,31	-4.188,10	0,00	**945.298,10**
FORLI'-CESENA	FC	6.840.740,33	-54.282,97	6.786.457,36	0,00	-7.460.049,00	0,00	0,00	0,00	**-673.591,64**
MODENA	MO	8.507.003,29	-95.125,96	8.411.877,33	-5.930.336,02	-11.069.091,00	0,00	0,00	0,00	**-8.587.549,69**
PARMA	PR	7.827.203,39	-59.566,21	7.767.637,18	0,00	-8.985.546,00	0,00	0,00	0,00	**-1.217.908,82**
PIACENZA	PC	5.878.653,11	-39.568,47	5.839.084,64	0,00	-8.476.195,00	0,00	0,00	0,00	**-2.637.110,36**
RAVENNA	RA	5.104.192,29	-53.356,28	5.050.836,01	0,00	-6.282.730,00	0,00	0,00	0,00	**-1.231.893,99**
REGGIO NELL'EMILIA	RE	6.422.606,40	-72.199,31	6.350.407,09	-3.468.339,62	-9.927.689,00	0,00	0,00	0,00	**-7.045.621,53**
RIMINI	RN	5.376.631,74	-45.177,56	5.331.454,18	0,00	-6.733.372,00	-21.631,31	0,00	0,00	**-1.423.549,13**
AREZZO	AR	11.154.606,58	-47.597,39	11.107.009,19	0,00	-8.732.333,00	-21.631,31	-4.414,40	0,00	**2.348.630,48**
FIRENZE	FI	12.412.587,98	-136.441,42	12.276.146,56	-4.106.906,49	-24.018.671,00	0,00	0,00	0,00	**-15.849.430,93**
GROSSETO	GR	12.370.028,12	-30.537,27	12.339.490,85	0,00	-6.266.195,00	-21.631,31	-4.743,00	0,00	**6.046.921,54**
LIVORNO	LI	5.368.648,38	-46.380,50	5.322.267,88	0,00	-7.575.953,00	0,00	0,00	0,00	**-2.253.685,12**
LUCCA	LU	5.463.100,51	-53.694,01	5.409.406,50	-1.355.965,83	-10.780.136,00	0,00	0,00	0,00	**-6.726.695,33**
MASSA	MS	4.474.059,35	-27.545,20	4.446.514,15	0,00	-4.919.702,00	0,00	0,00	0,00	**-473.187,85**
PISA	PI	10.400.442,62	-57.155,23	10.343.287,39	0,00	-12.682.941,00	0,00	0,00	0,00	**-2.339.653,61**
PISTOIA	PT	4.003.983,08	-39.721,72	3.964.261,36	-1.280.996,12	-4.742.177,00	0,00	0,00	0,00	**-2.058.911,76**
SIENA	SI	11.307.104,02	-36.924,09	11.270.179,93	0,00	-10.561.909,00	-19.828,70	-4.181,90	0,00	**684.260,33**
PRATO	PO	3.126.350,33	-34.311,21	3.092.039,12	-2.067.961,00	-6.381.401,00	-21.631,31	0,00	0,00	**-5.378.954,19**
PERUGIA	PG	17.029.423,81	-90.910,78	16.938.513,03	0,00	-12.939.020,00	-21.631,31	-10.040,90	0,00	**3.967.820,82**
TERNI	TR	7.748.271,22	-31.557,66	7.716.713,56	0,00	-4.749.010,00	-21.631,31	-3.416,20	0,00	**2.942.656,05**
ANCONA	AN	7.652.100,03	-65.708,16	7.586.391,87	0,00	-10.613.324,00	0,00	0,00	0,00	**-3.026.932,13**
ASCOLI PICENO	AP	4.771.437,37	-29.117,93	4.742.319,44	0,00	-4.929.274,00	0,00	0,00	0,00	**-186.954,56**
MACERATA	MC	9.480.904,23	-44.278,23	9.436.626,00	0,00	-7.163.679,00	-19.828,70	-4.414,40	0,00	**2.248.703,90**
PESARO E URBINO	PU	12.358.598,73	-50.216,21	12.308.382,52	0,00	-10.785.563,00	-21.631,31	-5.567,60	0,00	**1.495.620,61**
FERMO	FM	3.845.267,30	-24.202,83	3.821.064,47	0,00	-2.960.207,00	-19.828,70	-2.216,50	0,00	**838.812,27**
FROSINONE	FR	16.251.972,21	-68.158,80	16.183.813,41	0,00	-16.998.042,00	-19.828,70	0,00	0,00	**-834.057,29**
LATINA	LT	9.347.812,14	-76.292,74	9.271.519,40	0,00	-13.346.321,00	0,00	0,00	0,00	**-4.074.801,60**
RIETI	RI	10.855.038,64	-21.629,47	10.833.409,17	0,00	-6.573.931,00	-19.828,70	-2.963,60	0,00	**4.236.685,87**
ROMA	RM	29.689.231,40	-558.257,57	29.130.973,83	-20.843.191,70	-79.332.441,00	0,00	0,00	0,00	**-71.044.658,87**
VITERBO	VT	11.291.855,21	-43.615,61	11.248.239,60	0,00	-8.581.983,00	-19.828,70	-3.543,30	0,00	**2.642.884,60**
CHIETI	CH	11.545.509,33	-53.762,83	11.491.746,50	0,00	-7.757.366,00	-19.828,70	-3.193,00	0,00	**3.711.358,80**
L'AQUILA	AQ	15.058.953,94	-41.563,65	15.017.390,29	0,00	0,00	-21.631,31	-5.840,40	0,00	**14.989.918,58**
PESCARA	PE	6.839.148,23	-43.629,71	6.795.518,52	0,00	-5.946.576,00	-21.631,31	-2.907,80	0,00	**824.403,41**
TERAMO	TE	8.971.767,85	-42.417,79	8.929.350,06	0,00	-5.641.401,00	-19.828,70	-3.276,70	0,00	**3.264.843,66**
CAMPOBASSO	CB	13.984.141,08	-31.260,69	13.952.880,39	0,00	-8.190.033,00	-19.828,70	-2.452,10	0,00	**5.740.566,59**
ISERNIA	IS	7.662.817,07	-12.039,57	7.650.777,50	0,00	-3.691.583,00	-19.828,70	-1.608,90	0,00	**3.937.756,90**
AVELLINO	AV	21.579.403,00	-59.217,15	21.520.185,85	0,00	-7.962.256,00	-19.828,70	-2.979,10	0,00	**13.535.122,05**
BENEVENTO	BN	11.837.625,45	-39.197,44	11.798.428,01	0,00	-6.967.338,00	-19.828,70	-2.309,50	0,00	**4.808.951,81**
CASERTA	CE	24.298.144,20	-125.583,91	24.172.560,29	0,00	-17.682.418,00	-21.631,31	-6.410,80	0,00	**6.462.100,18**
NAPOLI	NA	60.506.117,39	-422.214,11	60.083.903,28	0,00	-43.732.934,00	-24.034,79	-13.044,80	0,00	**16.313.889,69**
SALERNO	SA	34.708.485,33	-151.103,13	34.557.382,20	0,00	-28.283.796,00	-21.631,31	-7.607,40	0,00	**6.244.347,49**
BARI	BA	21.317.652,66	-172.224,48	21.145.428,18	0,00	-30.125.857,00	0,00	0,00	0,00	**-8.980.428,82**
BRINDISI	BR	9.263.805,93	-55.252,78	9.208.553,15	0,00	-9.966.073,00	0,00	0,00	0,00	**-757.519,85**
FOGGIA	FG	22.366.217,79	-86.813,20	22.279.404,59	0,00	-12.315.090,00	-21.631,31	-6.379,80	0,00	**9.936.303,48**
LECCE	LE	20.593.208,98	-110.715,61	20.482.493,37	0,00	-15.482.196,00	-18.416,74	-5.660,60	0,00	**4.976.220,03**
TARANTO	TA	13.547.278,65	-80.538,46	13.466.740,19	0,00	-12.101.354,00	-21.631,31	-3.103,10	0,00	**1.340.651,78**
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	BT	8.209.263,43	-54.231,70	8.155.031,73	0,00	-7.243.728,00	-21.631,31	-2.207,20	0,00	**887.465,22**
MATERA	MT	11.297.683,51	-27.639,45	11.270.044,06	0,00	-4.154.843,00	-19.828,70	-3.053,50	0,00	**7.092.318,86**

Denominazione	Prov.	TOTALE ASSEGNAZIONE FSR 2014 RIPORTATA SU DM 2014	RIDUZIONE ART, 2, C. 183, L. 191/2009 (ART. 9 DL 16)	QUOTE F.S.R. 2014, AL LORDO DELLE RIDUZIONI E DEI RECUPERI	RECUPERO PER SOMME A DEBITO	RIDUZIONE DA ART. 16, C. 7, DL 95/2012 (SPENDING REVIEW)	RIDUZIONE FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA EX AGES (ART. 7. C. 31 SEXIES, DL 78/10)	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL ARAN (DM 7/11/2013)	SANZIONE PER INADEMPIMENTO DISCIPLINA DEFICITARIETA (ART. 243, C. 5, TUEL, ART. 1, C. 384 L. 228/12)	**QUOTE F.S.R. 2014, AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DEI RECUPERI (gli importi negativi indicano somme da recuperare, i positivi assegnazioni)**
POTENZA	PZ	21.225.494,92	-51.984,20	21.173.510,72	0,00	-16.020.608,00	-21.631,31	-6.643,30	0,00	**5.124.628,11**
CATANZARO	CZ	21.146.395,35	-49.708,78	21.096.686,57	0,00	-14.005.792,00	-21.631,31	-5.518,00	0,00	**7.063.745,26**
COSENZA	CS	30.128.960,34	-98.705,75	30.030.254,59	0,00	-14.905.603,00	-21.631,31	-10.626,80	0,00	**15.092.393,48**
REGGIO CALABRIA	RC	23.927.577,89	-76.048,56	23.851.529,33	0,00	-12.823.780,00	-21.631,31	-9.145,00	0,00	**10.996.973,02**
CROTONE	KR	10.108.712,89	-23.722,35	10.084.990,54	0,00	-5.599.452,00	-19.828,70	-3.124,80	-1.138.000,00	**3.324.585,04**
VIBO VALENTIA	VV	8.031.015,51	-22.421,43	8.008.594,08	0,00	-5.139.635,00	-19.828,70	-3.884,30	0,00	**2.845.246,08**
TOTALE 15 REGIONI STATUTO ORDINARIO	**Totale**	**1.046.917.823,05**	**-7.000.000,00**	**1.039.917.823,05**	**-192.775.188,95**	**-1.046.128.439,00**	**-1.081.355,26**	**-204.042,00**	**-1.138.000,00**	

Totale somme da recuperare	**-401.647.104,94**
Totale somme da assegnare	**200.237.902,78**

14A08687

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 ottobre 2014.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico all'«Ospedale San Raffaele S.r.l.», in Milano, nella disciplina di «medicina molecolare».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS), come modificato dal decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto l'art. 13, comma 3, del richiamato decreto legislativo che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti;

Visto l'art. 14 del sopraindicato decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, recante la disciplina del procedimento per il procedimento per il riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS;

Visto l'art. 15, comma 1, del richiamato decreto legislativo che stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto medesimo, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma, come individuata con decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e che sulla base della sussistenza dei suddetti requisiti, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della Regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 maggio 2012, con il quale il carattere scientifico, nella disciplina «medicina molecolare», confermato con decreto ministeriale 11 dicembre 2009 all'IRCCS Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor, con sede legale in Milano alla via Olgettina n. 60, è riconosciuto all'Ospedale San Raffaele S.r.l., con sedi in Milano alla via Olgettina n. 60 (sede legale e operativa) e alla via Stamira d'Ancona n. 20 - Palazzina B;

Vista la nota del 25 maggio 2012, con la quale l'«Ospedale San Raffaele S.r.l.» ha trasmesso a questo Ministero e alla Regione Lombardia la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento del carattere scientifico per la disciplina di «medicina molecolare» e richiesto l'estensione del riconoscimento, nella medesima disciplina, per l'ulteriore sede «San Raffaele Turro», sita in via Stamira d'Ancona 20;

Vista la deliberazione n. IX/4778 del 30 gennaio 2013 con la quale la Giunta della Regione Lombardia ha riconosciuto la coerenza dell'istanza di conferma con la propria programmazione sanitaria in relazione

alla predetta disciplina del riconoscimento, nonché confermato la coerenza della suindicata istanza di riconoscimento, espressa nella precedente deliberazione n. IX/1484 del 30 marzo 2011;

Vista la nota prot. n. 28901 del 4 aprile 2013, con la quale l'Ispettorato generale per la spesa sociale del Ministero dell'economia e delle finanze ha formulato parere favorevole alla conferma del carattere scientifico dell'IRCCS ed al riconoscimento del carattere scientifico della struttura «San Raffaele Turro»;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata presso il citato Istituto nelle date 11 e 31 maggio e 1 giugno 2012 dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto del Ministro della salute del 10 maggio 2012;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 10 luglio 2014;

Vista la nota del 2 ottobre 2014, con la quale il Presidente della Regione Lombardia ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di riconoscimento e conferma del carattere scientifico;

Decreta:

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico nella disciplina «medicina molecolare» all'«Ospedale San Raffaele S.r.l.», ente con personalità giuridica di diritto privato, con sedi in Milano, alla via Olgettina 60 (sede legale) e alla via Stamira d'Ancona 20 - palazzina B - ed è riconosciuto il carattere scientifico nella medesima disciplina alla sede «San Raffaele Turro», sita in Milano, alla via Stamira d'Ancona 20.

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 22 ottobre 2014

Il Ministro: LORENZIN

14A08560

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 ottobre 2014.

Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo al'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varietà di specie agrarie indicate nel presente dispositivo, per le quali è stato indicato a suo tempo il relativo nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Considerate le richieste degli interessati volte a ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altre ditte con precedenti decreti, viene modificata come di seguito riportato:

Specie	Codice SIAN	Varietà	Vecchio Responsabile	Nuovo Responsabile
Trifoglio bianco	11120	RegalGraze	Cal/West Seeds	Barenbrug Holland B.V.
Trifoglio bianco	3181	Seminole	Sacramento Valleymilling Co.	Barenbrug Holland B.V.
Riso	3247	Thaibonnet	SA.PI.SE Sardo Piemontese Sementi; Bertone Sementi S.p.A.; Lugano Leonardo S.r.l.; Ente Nazionale Risi; Consorzio Agrario Provinciale di Vercelli; S.I.S. Società Italiana Sementi;	SA.PI.SE Sardo Piemontese Sementi; Bertone Sementi S.p.A.; Lugano Leonardo S.r.l.; Ente Nazionale Risi;

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

14A08558

DECRETO 17 ottobre 2014.

Cancellazione di varietà di riso dal relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varietà di riso «Veneria» e «Sara» indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato a suo tempo il rispettivo nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varietà medesime dal registro nazionale;

Considerato che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, iscritte nel registro

nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con i decreti a fianco indicati, sono cancellate dal registro medesimo:

Specie	Codice SIAN	Varietà	Decreti iscrizione / rinnovo	Respon-sabile
Riso	8032	Veneria	25/03/2008	Saiagricola S.p.A.
Riso	3963	Sara	22/03/2007	Roveglia Giacomo

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

14A08559

DECRETO 23 ottobre 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Promocosenza - Divisione laboratorio CALAB, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 25 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 299 del 23 dicembre 2010 con il quale al laboratorio Promocosenza – Divisione laboratorio CALAB, ubicato in Montalto Uffugo (CS), via Pianette n. 1, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 10 ottobre 2014 e perfezionata in data 17 ottobre 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 settembre 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Promocosenza – Divisione laboratorio CALAB, ubicato in Montalto Uffugo (CS), via Pianette n. 1, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 17 ottobre 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Promocosenza – Divisione laboratorio CALAB perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/ IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 ottobre 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale (0,1-7,0 g/L ac. Tartarico)	OIV MA-AS313-01 R2009 par. 5.2
Acidità volatile (0,05-1,5 g/L ac. Acetico)	OIV MA-AS313-02 R2009
Anidride solforosa (5-240 mg/L)	OIV MA-AS323-04B R2009
Ceneri (1,0-4,0 g/L)	OIV MA-AS2-04 R2009
Estratto non riduttore (da calcolo) escluso il saccarosio (0-49,9 g/L)	OIV MA-AS2-03B R2012 + OIV MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale (0-50 g/L)	OIV MA-AS2-03B R2012
Glucosio e Fruttosio (0,1-50,0 g/L)	OIV MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico (0,1-15 % v/v)	OIV MA-AS312-01A R2009 par. 4.C
Titolo alcolometrico volumico totale (0,1-18 % v/v)	Reg CE 491/2009 25/05/2009 GU CE L 154 17/06/2009 All I p.to 15 + OIV MA-AS312-01A R2009 par. 4.C + OIV MA-AS311-02 R2009
pH	OIV MA-AS313-15 R2011

14A08553

DECRETO 23 ottobre 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Promocosenza - Divisione laboratorio CALAB, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 25 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 300 del 24 dicembre 2010 con il quale al laboratorio Promocosenza - Divisione laboratorio CALAB, ubicato in Montalto Uffugo (CS), via Pianette n. 1, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 10 ottobre 2014 e perfezionata in data 17 ottobre 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 settembre 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Promocosenza - Divisione laboratorio CALAB, ubicato in Montalto Uffugo (CS), via Pianette n. 1, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 17 ottobre 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Promocosenza - Divisione laboratorio CALAB perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 ottobre 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità (0,05-4,00% ac. Oleico)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi Spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 299/2013 allegato I
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Numero di perossidi (0,2-40 meq/Kg O2)	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Steroli	Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. UE 1348/2013 allegato IV

14A08555

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 luglio 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «C.F.B. - Società cooperativa, in liquidazione», in Brescia.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale 18 ottobre 2011, n. 568/2011, con il quale la società cooperativa «C.F.B. - Società cooperativa, in liquidazione», con sede in Brescia è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Mariachiara Fornasari ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota del 1° novembre 2012, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le dimissioni dall'incarico;

Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 2013, n. 215/2013, con il quale è stato nominato commissario liquidatore della suddetta cooperativa il dott. Stefano Massarotto, in sostituzione dell'avv. Mariachiara Fornasari;

Vista la nota del 24 maggio 2013, con la quale il citato commissario liquidatore ha rinunciato all'incarico;

Vista la proposta del con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Gianpietro Tocchella, nato a Iseo (Brescia) il 12 ottobre 1973, ivi domiciliato in vicolo Cantine n. 4, in sostituzione del dott. Stefano Massarotto, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 luglio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08451

DECRETO 11 settembre 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Brixia pulizie società cooperativa in liquidazione», in Brescia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale 18 ottobre 2011, n. 566/2011, con il quale la società cooperativa «Brixia pulizie società cooperativa in liquidazione», con sede in Brescia è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Mariachiara Fornasari ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota del 1° novembre 2012, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le dimissioni dall'incarico;

Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 2013, n. 216/2013, con il quale è stato nominato commissario liquidatore della suddetta cooperativa il dott. Stefano Massarotto, in sostituzione dell'avv. Mariachiara Fornasari;

Vista la nota del 24 maggio 2013, con la quale il citato commissario liquidatore ha rinunciato all'incarico;

Vista la proposta del con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Selene Zaniboni, nata a Mantova il 16 aprile 1980, ivi domiciliata in piazza 80° Fanteria, n. 6, in sostituzione del dott. Stefano Massarotto, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 settembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08454

DECRETO 11 settembre 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa di produzione e lavoro Chiper società cooperativa», in Motteggiana.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale 29 febbraio 2012, n. 181/2012, con il quale la società cooperativa "Cooperativa di produzione e lavoro Chiper Società cooperativa", con sede in Motteggiana (MN), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Romano Michelini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 4 febbraio 2013, pervenuta in data 13 febbraio 2013, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimesso dall'incarico;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Vladimiro Boldi Cotti nato a Mantova il 14 settembre 1960, ivi domiciliato in via Cremona, n. 29/A, in sostituzione del rag. Romano Michelini, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 settembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08481

DECRETO 22 settembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Santa Cecilia di Bologna società cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza dell'11 giugno 2014, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 25 giugno 2014, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Santa Cecilia di Bologna Società Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 21 gennaio 2014 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 18 aprile 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 3 luglio 2014 é stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società con nota del 16 luglio 2014 formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Santa Cecilia di Bologna Società Cooperativa», con sede in Bologna (codice fiscale 00558630372) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Annalisa Callarelli, nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 7 luglio 1982, domiciliata in Bologna, via Don G. Bedetti, n. 22.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 settembre 2014

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

14A08445

DECRETO 22 settembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Abitare Giovane società cooperativa edilizia», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 1° aprile 2014, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 15 aprile 2014, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Abitare Giovane Società Cooperativa Edilizia» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 4 febbraio 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Visto che in sede di revisione il legale rappresentante della suddetta società ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e il consenso alla liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 13 maggio 2014 é stato comunicato, ai sensi dell' art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato con nota del 21 maggio 2014 il legale rappresentante della suddetta società, ha comunicato formalmente, che non vi sono controdeduzioni da produrre e pertanto nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria, condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Abitare Giovane Società Cooperativa Edilizia», con sede in Milano (codice fiscale n. 10039690150) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Cristina Torri, nata a Milano il 23 novembre 1977, ivi domiciliata in piazza Cavour, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 settembre 2014

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

14A08446

DECRETO 24 settembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Ciotolo cooperativa sociale Onlus in liquidazione», in Verona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 29 aprile 2014, n. 75 del Tribunale di Verona con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Il Ciotolo Cooperativa Sociale Onlus in Liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Ciotolo Cooperativa Sociale Onlus in Liquidazione», con sede in Verona (codice fiscale 03080790235) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Baldan nato a Monselice (PD) il 19 maggio 1969, domiciliato in Montegrotto Terme (PD), via Corso Terme, n. 88.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08444

DECRETO 24 settembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Eurotrasporti s.r.l. piccola società cooperativa in liquidazione», in Ispra e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della mancata revisione ministeriale conclusa in data 26 ottobre 2012 contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per la società «Cooperativa Eurotrasporti S.r.l. Piccola Società Cooperativa in Liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 22 novembre 2013 è stato comunicato, ai sensi dell' art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Eurotrasporti S.r.l. Piccola Società Cooperativa in Liquidazione», con sede in Ispra (VA) (codice fiscale n. 00776570129) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Castagna, nato a Catanzaro, il 23 dicembre 1964, domiciliato in Varese, piazza XX Settembre, n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08447

DECRETO 24 settembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edilfermilano 2000 - Società cooperativa edilizia in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 17 aprile 2014, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 24 aprile 2014, con la quale il legale rappresentante della società «Edilfermilano 2000 - Società Cooperativa Edilizia in Liquidazione» ha chiesto che sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze emerse dalla documentazione trasmessa in data 17 aprile 2014 a supporto di detta istanza, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 22 maggio 2014 é stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che in data 13 giugno 2014 il legale rappresentante della suddetta società, ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e il consenso alla liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edilfermilano 2000 - Società Cooperativa Edilizia in Liquidazione», con sede in Milano (codice fiscale n. 10202100151) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore il dott. Fabrizio Fiore, nato a Napoli il 26 settembre 1967, e domiciliato in Milano, via Matteo Bandello, n. 5.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08448

DECRETO 24 settembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Bucaneve Demo Società cooperativa», in Berzo Demo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 25 marzo 2014, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 4 aprile 2014, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Bucaneve Demo - Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 28 febbraio 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 24 aprile 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che è scaduto il termine per partecipare al procedimento e il legale rappresentante non ha presentato osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto che l'Associazione nazionale di rappresentanza, cui la cooperativa è aderente, non propone candidature;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Bucaneve Demo - Società cooperativa», con sede in Berzo Demo (Brescia) (codice fiscale 02734350982) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pier Franco Savoldi, nato a Iseo (Brescia) il 19 ottobre 1970, domiciliato in Passirano (Brescia), piazza Europa n. 5.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08449

DECRETO 24 settembre 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa Elisa», in Varese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale 4 luglio 2012, n. 522/2012, con il quale la società cooperativa «Società cooperativa Elisa», con sede in Varese, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Roberto Vasé ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 4 dicembre 2012, pervenuta in data 13 dicembre 2012, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Luigi Castagna, nato a Catanzaro il 23 dicembre 1964, e domiciliato in Varese, piazza XX Settembre n. 2, in sostituzione del dott. Roberto Vasé, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08450

DECRETO 24 settembre 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «S.O.G.N.O. società cooperativa sociale», in Torrice.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 3 aprile 2014, n. 105, con il quale la società cooperativa «S.O. G.N.O. società cooperativa sociale», con sede in Torrice (Frosinone), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Lucia Claudia Perrella ne è stato nominata commissario liquidatore;

Vista la nota del 30 giugno 2014, pervenuta in data 4 agosto 2014, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Claudio Santini, nato a Roma, il 14 maggio 1968, ivi domiciliato in via Ruffini n. 2/A, in sostituzione della dott.ssa Lucia Claudia Perrella, rinunciataria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08452

DECRETO 24 settembre 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Avicunicola Modenese - C.A.M. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Carpi.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1990, con il quale la società cooperativa «Cooperativa avicunicola modenese - C.A.M. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Carpi (Modena), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori: avv. Carlo Milana, il dott. Silvio Pederzoli e l'avv. Giulio Cesare Bonazzi sono stati nominati commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1990 con il quale il dott. Davide Bonaretti è stato nominato commissario liquidatore della citata cooperativa, in sostituzione del dott. Silvio Pederzoli, dimissionario;

Viste le note in data 18 settembre e 18 novembre 2013 con le quali è stato comunicato il decesso dell'avv. Milana e dell'avv. Bonaretti, e le dimissioni dall'incarico dell'avv. Bonazzi;

Visto l'art. 12, comma 75, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuto di accettare le dimissioni dell'avv. Giulio Cesare Bonazzi provvedendo pertanto alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore unico della società in premessa, l'avv. Pier Paolo Zamboni, nato a Bologna il 4 giugno 1961, ivi domiciliato in via D'Azeglio n. 5, in sostituzione dell'avv. Giulio Cesare Bonazzi, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08453

DECRETO 24 settembre 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Alternativa Vallese - S.C.R.L.», in Vallo della Lucania.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2002, n. 318, con il quale la società cooperativa «Cooperativa alternativa vallese - S.C.R.L.», con sede in Vallo della Lucania (Salerno) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Bruna Fontana ne è stato nominata commissario liquidatore;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo e nonostante la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dall'incarico di commissario liquidatore del 25 ottobre 2012;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca della dott.ssa Bruna Fontana dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 37, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Bruna Fontana, ai sensi dell'art. 37, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 è revocata dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa alternativa vallese - S.C.R.L.», con sede in Vallo della Lucania (Salerno).

Art. 2.

L'avv. Stefano Esposito, nato a Napoli il 27 settembre 1961, ivi domiciliato in via Andrea d'Isernia n. 24 è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione della dott.ssa Bruna Fontana, revocata.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08477

DECRETO 24 settembre 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Non Solo Stampa - Tipolitografia - Società Cooperativa Sociale», in Pomarance.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 2007, n. 360, con il quale la società cooperativa «Non solo stampa - Tipolitografia - Società cooperativa sociale», con sede in Pomarance (Pisa), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Salvatore Palmeri ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 18 febbraio 2014, pervenuta in data 11 marzo 2014, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Giorgio Corti, nato a Pisa il 4 marzo 1973, ivi domiciliato in via Volturno n. 40, in sostituzione del dott. Salvatore Palmieri, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08478

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DELIBERA 27 ottobre 2014.

Termini per la presentazione delle istanze di autorizzazione ad operare nella Repubblica del Burundi e nel Regno di Cambogia, di cui all'articolo 2 della delibera n. 13/2008/SG. (Delibera n. 54820/2014).

LA COMMISSIONE
PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

AUTORITÀ CENTRALE
PER LA CONVENZIONE DE L'AJA DEL 29.5.2013

Visti

l'art. 87 della Costituzione;

la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozioni internazionali fatta a l'Aja il 29 maggio 1993;

la legge n. 476 del 31 dicembre 1998, con cui l'Italia ha ratificato la Convenzione de l'Aja, modificando la legge n. 184 del 4 maggio 1983,in tema di adozioni di minori stranieri;

il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 n.108 (regolamento di riordino della Commissione per le adozioni internazionali);

Vista la delibera CAI n.13/2008/SG del 28 ottobre 2008, concernente l'approvazione dei criteri per l'autorizzazione all'attività degli enti previsti dall'art. 39 ter della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modificazioni. Disciplina delle modalità di iscrizione all'albo;

Visti gli accordi bilaterali in materia di adozioni internazionali conclusi e firmati:

dalla Commissione per le adozioni internazionali e la Repubblica del Burundi il 25 luglio 2014;

dalla Commissione per le adozioni internazionali e il Regno di Cambogia il 17 settembre 2014;

Considerato che in base a quanto previsto degli accordi è necessario che la Commissione per le adozioni internazionali, secondo gli impegni assunti, proceda alla valutazione delle autorizzazioni agli enti ad operare sia nella Repubblica del Burundi che nel Regno di Cambogia;

Dispone

di fissare i termini per la presentazione delle istanze di autorizzazione ad operare nei sopra indicati Paesi dal 29 ottobre al 28 novembre 2014;

Di dare comunicazione della presente delibera agli enti tramite portale web sicuro

Di procedere a pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito web della Commissione

Roma, 27 ottobre 2014

Il vice Presidente
DELLA MONICA

14A08601

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 3 novembre 2014.

Individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato.

IL DIRETTORE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, recante “Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare”, convertito con legge 23 novembre 2001, n.410 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001, n.410 e successive modifiche ed integrazioni, che demanda all’Agenzia del demanio l’individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei beni di proprietà dello Stato;

Visto, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista la documentazione esistente presso gli uffici dell’Agenzia del demanio;

Visto l’elenco predisposto dall’Agenzia del demanio in cui sono individuati beni immobili di proprietà dello Stato;

Vista l’urgenza di procedere ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dello Stato i beni immobili individuati negli elenchi di cui agli allegato A facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall’art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l’iscrizione dei beni nell’elenco di cui all’art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all’Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Art. 6.

Resta salva la possibilità di emanare ulteriori decreti relativi ad altri beni di proprietà dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2014

Il direttore: REGGI

Allegato A)

PROVINCIA	COMUNE	CODICE SCHEDA	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	Tipo Catasto	Partita	Foglio	Particella	Sub	Sezione	Sezione urbana	NOTE
LA SPEZIA	PORTOVENERE	SPB0813	PUV EX FORTE PEZZINO ALTO	VIA PEZZINO ALTO C.A.P. S.N.C	NCT		3	143 - 527				
					NCEU		3	527				
NAPOLI	NAPOLI	NAD0088	PALAZZINA IN VIA S. BARTOLOMEO 54	VIA SAN BARTOLOMEO 54	NCEU	70475	2	73	N.E.			
					NCT		139	138	-			
NAPOLI	NAPOLI	NAD0315	PADIGLIONE LAVA VIA PIETRO TRINCHERA,13	VIA PIETRO TRINCHERA,13	NCEU		13	65	41		VIC	sono in corso attività di accatastamento
					NCEU		13	65	42		VIC	
					NCEU		13	65	43		VIC	
					NCEU		13	65	44			

					NCEU		13	65	45		VIC	sono in corso attività di accatastamento
					NCEU		13	65	46		VIC	
					NCEU		13	65	47		VIC	
					NCEU		13	65	48		VIC	
					NCEU		13	65	49		VIC	
					NCEU		13	65	50		VIC	
					NCEU		13	65	51		VIC	
					NCEU		13	65	52		VIC	
					NCEU		13	65	53		VIC	
					NCEU		13	65	54		VIC	
					NCEU		13	65	55		VIC	

					NCEU		13	65	56		VIC	
					NCEU		13	65	57		VIC	
					NCEU		13	65	58		VIC	
					NCEU		13	65	59		VIC	
					NCEU		13	65	60		VIC	
					NCEU		13	65	61		VIC	sono in corso attività di accatastamento
					NCEU		13	65	62		VIC	
					NCEU		13	65	63		VIC	
					NCEU		13	65	64		VIC	
					NCEU		13	65	65		VIC	
					NCEU		13	65	66		VIC	

					NCEU		13	65	67		VIC	
					NCEU		13	65	68		VIC	
					NCEU		13	65	69		VIC	sono in corso attività di accatastamento
					NCEU		13	65	70		VIC	
					NCEU		13	65	71		VIC	
					NCEU		13	65	72		VIC	
					NCEU		13	65	73		VIC	
					NCEU		13	65	74		VIC	
					NCEU		13	65	75		VIC	
					NCEU		13	65	76		VIC	
					NCEU		13	65	77		VIC	

					NCEU		13	65	78		VIC	sono in corso attività di accatastamento
					NCEU		13	65	79		VIC	
					NCEU		13	65	80		VIC	
					NCEU		13	65	81		VIC	
					NCEU		13	65	82		VIC	
ANCONA	ANCONA	ANB0050	CASERMA STAMURA VIA DELL'OSPIZIO N. 38-50	VIA DELL' OSPIZIO 38	NCT		4	871	-			
					NCT		4	921	-			
					NCT		4	922	-			
					NCT		4	923	-			
					NCT		4	54	-			
					NCT		4	55	-			

					NCEU		4	54-57-61	1			sono in corso attività di accatastamento
					NCEU		4	54	2			
					NCEU		4	54	3			
					NCEU		4	54	4			
BOLOGNA	BOLOGNA	BOB0015	PORZIONE DEL TENIMENTO "PRATI DI CAPRARA" VIA PRATI DI CAPRARA	VIA DELL'OSPEDAL E S.N.C	CT		150	4			SI	
							150	8			SI	
							150	11			SI	
							150	12			SI	
							150	13			SI	

							155	288			SI	
BOLOGNA	BOLOGNA	BOD0052	EX CASA DEL FASCIO RIONALE NANNINI ORA TEATRO TESTONI	VIA GIACOMO MATTEOTTI 16	CF		113	286				sono in corso attività di aggiornamento catastale
								287	2			sono in corso attività di aggiornamento catastale
									1			
									3			
									4			
									5			
BOLOGNA	BOLOGNA	BOD0040	STAVECO VIALE PANZACCHI 10	VIALE ENRICO PANZACCHI 10	CT		234	2011/PARTE				sono in corso attività di aggiornamento catastale

					CF		234	587				sono in corso attività di aggiornamento catastale
					CF		234	588				
BOLOGNA	BOLOGNA	BOD0038	CASERMA D'AZEGLIO	Viale Panzacchi 9	CF		233	1				sono in corso attività di aggiornamento catastale
					CF		233	2				

					CT		233	3				
					CT		233	6				
					CT		233	9				

					CT		233	45				
					CT		233	47				
					CT		233	48				

50	233	CT
51	233	CT
53	233	CT

					CT		233	54				
					CT		233	98				
ROMA	ROMA	RMB0584	IMMOBILE DEMANIALE IN VIA DELLE CLEMENTINE 3-3/A-3/B-3/C	VIA DEGLI ZINGARI 13	CT		493	90				Aggiornamento della mappa in quanto una porzione dell'u.i.u. distinta al sub. 1 della particella 90 è ubicata al di sotto della particella catastale 177. Attribuzione di una nuova particella catastale da graffare alla 90 fermo restando la 177 ognuno per i propri diritti.
					C.F.		493	90				

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica dell'estratto della determina V&A n. 1936/2014 del 22 settembre 2014 relativo alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rozex».

Nell'estratto della determinazione V&A n. 1936/2014 del 22 settembre 2014 relativo alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rozex», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 236 del 10 ottobre 2014,

ove si legge:

"da giallo a leggermente marrone (NMT GY6)"

leggasi:

"da giallo a leggermente marrone (NMT GY4)".

14A08603
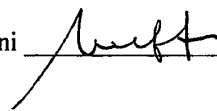
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti - tempistica delle procedure elettorali.

In data 28 ottobre 2014, alle ore 10.30, presso la sede dell'A.Ra.N. ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN :
nella persona del Presidente – Dott. Sergio Gasparrini ______________

e le seguenti Confederazioni sindacali:

CGIL ______________

CISL ______________

UIL ______________

CONFSAL ______________
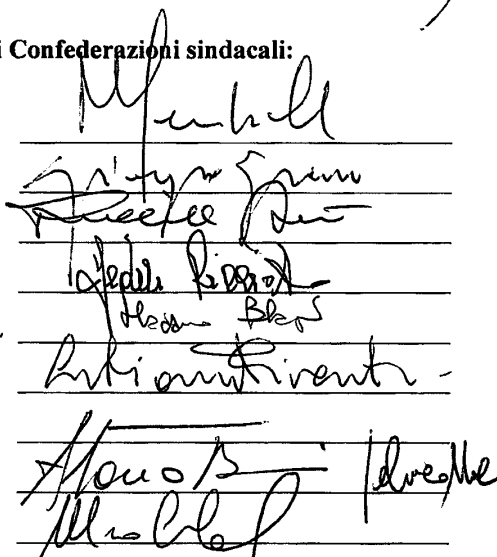
CGU-CISAL ______________

USB ______________

UGL ______________

USAE ______________

CSE ______________

La riunione ha per oggetto la definizione del calendario e della tempistica per le elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti del pubblico impiego ai sensi dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente protocollo.

ALLEGATO

PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI

TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI

Premessa

Visto che le RSU attualmente vigenti termineranno il proprio mandato a marzo 2015.

Considerato che l'art. 42, comma 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 esclude la possibilità di proroga degli organismi in parola.

Tenuto conto che alla data odierna le trattative relative al CCNQ di definizione dei nuovi comparti non si sono ancora concluse.

Le parti, in data **28 ottobre 2014** si sono incontrate ed hanno sottoscritto il seguente Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti.

Art. 1
Indizione delle elezioni

1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, nei giorni **3, 4 e 5 marzo 2015** sono indette, su iniziativa delle Confederazioni sottoscrittrici del presente documento, le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente. Tali elezioni si terranno:

A. nei seguenti comparti delle pubbliche amministrazioni, così come definiti nel vigente CCNQ dell'11 giugno 2007:

- Comparto del personale delle Agenzie fiscali;
- Comparto del personale degli Enti pubblici non economici;
- Comparto del personale delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale;
- Comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
- Comparto del personale dei Ministeri;
- Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali;
- Comparto del personale della Scuola;
- Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;
- Comparto del personale dell'Università;

B. nei seguenti Enti, sempre limitatamente al personale non dirigente:

- ASI;
- CNEL;
- ENAC.

ART. 2
Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni

1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

13 gennaio 2015	annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale
14 gennaio 2015	- messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta; - contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la presentazione delle liste
23 gennaio 2015	primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale
28 gennaio 2015	termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale
6 febbraio 2015	termine per la presentazione delle liste elettorali
19 febbraio 2015	affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
3-4-5 marzo 2015	votazioni
6 marzo 2015	scrutinio
6 marzo -12 marzo 2015	affissione risultati elettorali da parte della Commissione
13 - 23 marzo 2015	invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'ARAN per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia

2. Le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative indicate nel vigente CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali, le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del presente protocollo e le altre organizzazioni sindacali che comunque abbiano già aderito all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU in occasione di precedenti elezioni, ai fini della presentazione delle liste elettorali non devono produrre alcuna adesione all'Accordo quadro medesimo.

3. Le organizzazioni sindacali che non versano nelle condizioni di cui al comma 2, entro il termine ultimo fissato al **6 febbraio 2015**, dovranno produrre formale adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale e dichiarare di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale adesione potrà essere prodotta anche presso l'ARAN che rilascerà apposito attestato dell'avvenuto deposito, dandone notizia sul sito istituzionale dell'Agenzia.

4. Al fine di semplificare e accelerare l'acquisizione dei dati elettorali, le organizzazioni sindacali possono avvalersi della possibilità di richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'ARAN,

entro il termine di cui al comma 3, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo ARAN. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni. Inoltre, le OO.SS. di cui al comma 3 dovranno allegare formale adesione all'accordo quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale, nonché dichiarare di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. L'elenco, comparto per comparto, delle organizzazioni sindacali che si sono avvalse della facoltà di cui al comma precedente, sarà disponibile nel sito dell'ARAN. Per tali organizzazioni sindacali si considerano espletate tutte le formalità necessarie per poter presentare liste nelle sedi di elezione delle RSU.

ART. 3
Mappatura delle sedi elettorali

1. Le amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche dei comparti Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici, Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione, Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri dovranno procedere, entro il giorno **2 dicembre 2014**, tramite appositi protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere presentate le liste elettorali delle RSU. Analogo adempimento deve essere effettuato da ENAC. Copia di tali protocolli dovrà essere affissa all'albo dell'amministrazione ed inviata all'ARAN e alle Confederazioni firmatarie del presente documento entro il giorno **5 dicembre 2014**. La trasmissione all'ARAN dovrà avvenire in via telematica, mediante invio di un file formato excel all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.aranagenzia.it.

2. Qualora norme di legge prevedano che, in caso di soppressione di enti, al personale trasferito nei ruoli delle amministrazioni, cui sono attribuite le relative funzioni, continui ad applicarsi, in via transitoria, il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del differente comparto di provenienza, nella definizione delle mappature si dovrà tener conto della necessità di garantire a tali dipendenti apposita rappresentanza attraverso la costituzione di distinte RSU.

3. Le amministrazioni dei comparti delle Regioni e delle Autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, della Scuola, delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale e dell'Università non devono procedere ad alcuna mappatura essendo la sede di elezione della RSU unica per ciascuna amministrazione.

Accordi integrativi di comparto

1. Mantengono tuttora la loro validità gli accordi integrativi di comparto, di seguito indicati, che integrano, adattandola, la disciplina generale delle elezioni:

- Enti pubblici non economici *accordo integrativo del 3 novembre 1998*
- Ministeri *accordo integrativo del 3 novembre 1998*
- Regioni e Autonomie locali *accordo integrativo del 22 ottobre 1998*
- Servizio sanitario nazionale *accordo integrativo del 16 ottobre 1998*

2. Ai comparti delle Agenzie fiscali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri si estendono le regole stabilite dall'accordo integrativo relativo al comparto Ministeri.

ART. 5
Norma finale

1. Al fine di facilitare le operazioni elettorali, le parti concordano:
a) di impegnarsi per modificare alcuni aspetti del Regolamento elettorale entro la data del 30 novembre 2014;
b) che siano riassunte dall'ARAN, a mero titolo riepilogativo, in un testo unitario le note di chiarimenti che si sono rese necessarie nelle passate elezioni per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti si danno atto che entro il **5 dicembre 2014:**

- il MIUR fornirà l'elenco delle Istituzioni scolastiche sedi di elezione delle RSU;
- il MAE fornirà l'elenco delle istituzioni scolastiche statali italiane all'estero, delle sezioni italiane presso scuole straniere e degli Uffici scolastici Consolari, relativamente al personale della scuola in servizio nelle iniziative scolastiche statali previste dalla legge n. 153 del 1971.

14A08544

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Sicilia»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Sicilia» come indicazione geografica protetta, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dall'Associazione per la tutela dell'olio extravergine di oliva di Sicilia, via Libertà, 66 - 90143 Palermo, ed acquisito inoltre il parere della Regione Siciliana, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno pervenire, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare dell'ippica e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – Ex PQA III – via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma – entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti, pena irricevibilità nonché, se con adeguata documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'art. 5 e all'art. 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostrano che la registrazione del nome proposto è contraria all'art. 6, paragrafo 2, 3 o 4 del Regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostra che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012; forniscono elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico.

Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguirà la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14.10.2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «SICILIA»

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione Geografica Protetta "Sicilia", è riservata all'olio extra vergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Metodo di ottenimento

Cultivar d'olivo.

L'Indicazione Geografica Protetta "Sicilia", deve essere ottenuta dalle seguenti cultivar di olive presenti, da sole o congiuntamente negli oliveti:

Aitana, Biancolilla, Bottone di gallo, Brandofino, Calatina, Cavalieri, Cerasuola, Crastu, Erbano, Giarraffa, Lumiaru, Marmorigna, Minuta, Moresca, Nasitana, Nerba, Nocellara del Belice, Nocellara etnea, Nocellara messinese, Ogliarola messinese, Olivo di Mandanici, Piricuddara, Santagatese, Tonda iblea, Vaddarica, Verdello, Verdese, Zaituna e loro sinonimi. Possono inoltre concorrere altre cultivar presenti negli oliveti, fino ad un massimo del 10%.

Caratteristiche di coltivazione.

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'Indicazione Geografica Protetta "Sicilia", devono essere quelle tradizionali e ordinarie della zona e, in ogni modo, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

I sesti d'impianto, le distanze e le forme d'allevamento e i sistemi di potatura, devono essere quelli razionali dal punto di vista agronomico atti a non modificare le caratteristiche qualitative delle olive e dell'olio.

La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'Indicazione Geografica Protetta "Sicilia", viene effettuata nel periodo compreso tra il 1° Settembre e il 30 Gennaio dell'anno successivo.

La denuncia di produzione delle olive deve essere effettuata entro il termine massimo previsto per la raccolta.

La produzione unitaria massima consentita, non può superare la quantità di 100 quintali di olive per ettaro.

Modalità di raccolta, stoccaggio e oleificazione.

1) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'Indicazione Geografica Protetta "Sicilia", avviene direttamente dalla pianta, manualmente o con mezzi meccanici. È vietato l'uso di prodotti cascolanti o di abscissione. È altresì vietato l'utilizzo delle olive cadute naturalmente sul terreno e/o sulle reti di raccolta permanenti. Le olive raccolte dovranno essere trasportate con cura, in cassette, cassoni o altri contenitori rigidi che favoriscano l'aereazione. È vietato l'uso di sacchi. L'eventuale conservazione delle olive presso i frantoi, deve avvenire in cassette, cassoni o altri contenitori rigidi che favoriscano l'aereazione, evitando fenomeni di surriscaldamento e/o fermentazione.

2) Prima della molitura le olive devono essere sottoposte ad un processo di defogliazione e lavaggio a temperatura ambiente. La permanenza della pasta di olive nella gramola varia in funzione del grado di maturazione dei frutti e la temperatura dell'acqua, nell'intercapedine esterna della gramolatrice, deve garantire che la pasta di olive in lavorazione non subisca processi di alterazione. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino le caratteristiche peculiari originarie dei frutti. La resa massima delle olive in olio non può superare il 24%.

3) Le operazioni di oleificazione delle olive devono essere effettuate entro 48 ore dalla raccolta in impianti di molitura posti nel territorio amministrativo della regione Sicilia.

4) L'olio dovrà essere conservato in recipienti di acciaio inox o di altro materiale idoneo alla conservazione dell'olio.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'Indicazione Geografica Protetta "Sicilia", comprende l'intero territorio amministrativo della regione Sicilia.

Al fine di garantire la qualità e la reputazione dell'Indicazione Geografica Protetta "Sicilia", tutte le fasi della produzione si devono svolgere all'interno della zona delimitata.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ciascuna di esse il prodotto in entrata e in uscita. La tracciabilità del prodotto è garantita attraverso l'iscrizione delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei frantoiani e dei confezionatori in appositi elenchi, gestiti da un'unica struttura di controllo, e dalla tenuta di registri di produzione e condizionamento.

Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate alla struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Legame con l'ambiente

La Sicilia, con una superficie di circa 25 mila km^2, è la più vasta isola del Mediterraneo e si estende tra il 36° e il 38° grado di latitudine Nord e tra il 12° e il 15° grado di longitudine Est. La sua favorevole posizione geografica crea le condizioni naturali per ottenere una produzione con le caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche peculiari descritte dal disciplinare di produzione.

La discontinuità territoriale con il continente europeo ha creato in termini di biodiversità, un panorama varietale unico per questa specie e differenziato dalle altre aree olivicole.

I fattori pedoclimatici e umani, strettamente correlati al territorio, determinano il profilo organolettico dell'olio extra vergine di oliva Sicilia.

Il legame tra il territorio, l'olivo e la cultura siciliana ha creato un prodotto la cui reputazione è dimostrata da numerosi riconoscimenti attribuiti dagli esperti del settore e dal consumatore all'olio extra vergine di oliva Sicilia. Tale reputazione è conseguenza del valore materiale del prodotto (caratteri chimico-fisici e organolettici) e dalla percezione del suo valore immateriale che si è creato nella plurisecolare storia dell'olivo e dell'olio in Sicilia.

La reputazione dell'olio extra vergine di oliva di Sicilia è anche dimostrata dalla documentazione storica raccolta dalla quale emergeva l'esigenza di alcune case olearie di inserire in etichetta l'origine siciliana del proprio prodotto.

L'olio extra vergine di oliva siciliano ha visto nel tempo incrementare la qualità della produzione e la sua reputazione su tutti i mercati.

Negli ultimi decenni, in tutti i principali concorsi oleari nazionali e internazionali, le imprese che producono olio extra vergine di oliva siciliano hanno ricevuto costantemente numerosi riconoscimenti. Ciò lo espone a fenomeni di contraffazione riguardo l'origine con grave danno economico a tutti i portatori d'interesse della filiera olivicolo-olearia.

La zona di produzione dell'olio extra vergine di oliva a IGP Sicilia, secondo la classificazione macroclimatica di Köppen, può essere definita a clima temperato umido (di tipo *C)* in cui la media delle temperature del mese più freddo è inferiore a 18 °C, ma superiore a -3 °C o, meglio, mesotermico umido sub-tropicale, con estate asciutta (tipo *Csa)*, cioè il tipico clima mediterraneo, caratterizzato da una temperatura media del mese più caldo superiore ai 22 °C e da un regime pluviometrico contraddistinto da una concentrazione delle precipitazioni nel periodo freddo (autunno-vernino). Il clima mediterraneo (Cs) è il meno esteso dei climi temperati e, nel caso della Sicilia, mostra molti aspetti caratteristici che influiscono significativamente sulla composizione chimica e soprattutto organolettica dell'olio extra vergine di oliva differenziandolo da quello prodotto in aree geografiche vicine soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi (MuFA/PuFA) e in particolare per la qualità dei biofenoli e dei composti aromatici volatili (Alcoli, aldeidi ed esteri). Un altro fattore ambientale caratteristico è rappresentato dalla nuvolosità media annua che contraddistingue, soprattutto, la parte meridionale della regione con valori compresi tra < 2750 ÷ 3750 okta, molto più bassa rispetto alle altre regioni italiane, con una conseguente influenza sulle caratteristiche dell'olio.

Le caratteristiche dell'olio extra vergine di oliva IGP Sicilia dipendono anche dalla radiazione solare, dalla temperatura, dall'umidità e dal vento che influenzano la fisiologia dell'olivo determinando la stasi e il risveglio vegetativo e tutte le altre fasi fenologiche (antesi, allegazione, sviluppo dei frutti, invaiatura, maturazione). La quantità di radiazione solare utile alla fotosintesi (PAR) di quest'area del Mediterraneo determina le condizioni per avere un maggior accumulo di biomassa nei vari organi della pianta che, assieme alla limitata disponibilità d'acqua e all'andamento termico temperato, provoca l'innalzamento del contenuto di biofenoli totali e, soprattutto, di specifiche sostanza fenoliche e di altri precursori di composti che andranno a costituire la parte aromatica dell'olio. Tali fattori non influenzerebbero solo il tasso di crescita (CGR) correlato all'attività fotosintetica (quantità di radiazione solare, superficie e architettura fogliare), ma anche ai processi respirativi della cellula vegetale dalle cui vie metaboliche deriverebbero una vasta gamma di metaboliti vegetali: aminoacidi, lipidi e relativi composti, isoprenoidi (esempio: terpeni tra cui lo squalene, mentolo, limonene che conferiscono il caratteristico odore alle piante, fiori, frutti e i precursori biosintetici degli steroli) e porfirine (correlati alla clorofilla e alla fotosintesi).

Alla base della produzione dell'olio extra vergine di oliva IGP Sicilia sta il fattore umano, vale a dire quella millenaria conoscenza dei metodi di coltivazione che consentono di preservare l'umidità del suoli in annate siccitose e si attenuare gli effetti negativi degli eccessi idrici attraverso le lavorazioni del terreno e gli interventi oculati nella gestione della chioma. Inoltre, le peculiari caratteristiche chimico-fisiche e, quindi, organolettiche dell'olio extra vergine di oliva IGP Sicilia non sarebbe tali senza l'oculata lavorazione fornita da numerosi frantoi che operano nel territorio delimitato che hanno tramandato la conoscenza dei tempi e temperatura adatte per ogni varietà e per ogni grado di maturazione.

Allo stesso fattore umano si deve la capacità di saper gestire la fase di conservazione dell'olio extra vergine di oliva IGP Sicilia prima del confezionamento, soprattutto nella gestione della decantazione, dei travasi e, in generale, del confezionamento.

L'olio extra vergine di oliva IGP Sicilia si distingue generalmente per il rapporto tra acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi (MuFA/PuFA) e per il contenuto quantitativo e qualitativo delle sostanze fenoliche tra cui: acidi fenolici, alcoli fenolici, secoridoidi (oleorupeina e ligstroside), lignani e flavonoidi (quercitina, luteolina, apigenina), i quali scaturiscono dalla concomitante azione del clima, dei suoli, della tecnica colturale e di trasformazione delle olive ordinariamente adottata nella filiera produttiva siciliana. Alla stessa interazione multifattoriale si devono attribuire i significativi valori vitaminici (in particolare l'α-tocoferolo), β-carotene e di altre sostanze con effetto benefico antiossidante, tra i quali l'Oleocantale (forma dialdeica del deacetoxi-ligstroside aglicone), riscontrato con valori significativamente più elevati in oli siciliani (Beauchamp G.K., Keast R.S.J., Morel D., Lin J., Pika J., Han Q., Lee C. H., Smith III A.B., Breslin P.A.S., 2005 "Ibuprofen-like activity in extra-virgin olive oil". Nature, 437, 45-6).

La conoscenza del territorio con i suoi punti di forza e con le sue espressioni critiche, (siccità ed eccessi termici ad esempio) per quanto attiene il saper coltivare e lavorare le olive è fondamentale per preservare e per agevolare la formazione delle componenti chimiche citare nel precedente paragrafo che poi caratterizzano gli aspetti organolettici e nutrizionali dell'olio extra vergine di oliva IGP Sicilia.

Ciascuna annata, con il suo decorso climatico, fa storia a se stante e solo la millenaria conoscenza tramandata per innumerevoli generazioni può determinare il risultato descritto nei precedenti paragrafi.

Art. 6

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dai regolamenti comunitari vigenti. L'organismo di controllo prescelto è l'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio con sede in via Libertà, 66 (90143) Palermo. Tel. +39 0916278111 – e-mail: direzione.vitevino@regione.sicilia.it; olioigpsicilia.irvos@pec.it.

Art. 7.

Caratteristiche al consumo

1) All'atto del confezionamento l'Indicazione Geografica Protetta "Sicilia", deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

a. Valutazione chimico-fisica

Acidità (espressa in acido oleico): max 0,5%;

Numero di perossidi: ≤ 12 $mEq0_2$/kg;

Polifenoli totali: ≥ 100 mg/kg;

b. Valutazione Organolettica (Metodo *COI)*:

Intervallo di mediana	Minimo	Massimo
Fruttato di oliva maturo	≥ 2	≤ 8
Fruttato di oliva verde	≥ 2	≤ 8
Erba e/o pomodoro e/o carciofo	> 0	≤ 8
Amaro	> 0	≤ 7
Piccante	> 0	≤ 8

2) Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla normativa vigente.

Art. 8.

Designazione e presentazione

1) All'Indicazione Geografica Protetta "Sicilia", è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato", "superiore". Sono ammessi i riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l'operato dei singoli produttori, quali: "monovarietale" seguito dal nome della cultivar utilizzata, "raccolto a mano", eccetera.

2) È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3) L'uso di nomi di aziende, tenute e fattorie è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda. Il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa situata nell'area di produzione è consentito solo se il confezionamento è avvenuto nell'azienda medesima.

4) Le operazioni di confezionamento dell'Indicazione Geografica Protetta "Sicilia", devono avvenire nel territorio amministrativo della regione Sicilia.

5) L'uso di altre indicazioni geografiche è vietato.

6) L'Indicazione Geografica Protetta "Sicilia", deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili in modo da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.

7) La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

8) L'Indicazione Geografica Protetta "Sicilia", deve essere immessa al consumo in recipienti idonei di capacità non superiore a litri 5.

9) È obbligatorio indicare in etichetta la campagna olearia in cui l'olio è ottenuto (esempio 2012/13).

10) È obbligatorio inserire in etichetta e/o nell'eventuale retroetichetta il simbolo europeo della indicazione geografica protetta, in quadricromia o in bianco e nero.

14A08561

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto 30 ottobre 2014 concernente la graduatoria delle domande per l'accesso alle agevolazioni del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale negli ambiti tecnologici individuati dal programma "Horizon 2020" presentate in data 28 ottobre 2014».

Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 30 ottobre 2014 è definita la graduatoria per l'ammissione all'istruttoria delle domande presentate in data 28 ottobre 2014, secondo ed ultimo giorno di apertura dello sportello agevolativo, nel quale le risorse finanziarie disponibili si sono definitivamente esaurite.

Ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo http://www.mise.gov.it/.

14A08557

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-260) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.